

**CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DI  
INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE**

L'anno 2022 il giorno 2 del mese di Novembre, nei locali della Società della Salute di Firenze con sede in Firenze, V.le della Giovine Italia n. 1/1,

tra

La Società della Salute di Firenze (codice fiscale 94117300486) con sede legale in Piazza della Signoria n. 1 Cap 50122 - Firenze, per il tramite del suo Direttore, dott. Marco Nerattini [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede operativa di Viale della Giovine Italia, n. 1/1,

e

Il Dr. Paulesu Nicola [redacted] il [redacted] e [redacted] - PARTITA IVA 02337120485 - iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana al numero 3213

premesso che

Art.7 del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 Oggetto del contratto e prestazioni**

*La Società della Salute di Firenze, con provvedimento del Direttore n. 61 del 27 ottobre 2022, a seguito di espletamento di procedura selettiva, affida al Dr. Paulesu Nicola un incarico libero professionale per la durata di mesi ventiquattro (24) per il progetto **"SOSTENERE PERCORSI ASSISTENZIALI COMPLESSI- II EDIZIONE"** con attività da espletarsi presso la sede della Società della Salute di Firenze, in V.le della Giovine Italia n. 1, Firenze.*

Il Dr. Paulesu Nicola eseguirà prestazioni finalizzate alla realizzazione del progetto in parola, nella fattispecie::

- partecipazione alle sedute dell' "Equipe Gravi Marginalità", istituita con Provvedimento del Direttore n. 46/2022;;
- definizione delle progettualità individuali;
- partecipazione ad attività di supervisione e costruzione di reti di collaborazione ai fini dello sviluppo di progetti in raccordo con le linee di indirizzo del coordinatore socio sanitario.

Il Dr. Paulesu accetta di eseguire l'incarico affidato in piena autonomia operativa e senza vincolo di subordinazione, com'è comune e dichiarata volontà di entrambe le parti. Il professionista gestirà autonomamente il proprio lavoro, fermo restando il necessario coordinamento con i servizi, le attività e i gruppi di lavoro della SdS e aziendali, con i quali dovrà eventualmente correlarsi, al fine di assicurare il corretto adempimento delle prestazioni richieste alle scadenze assegnate. Il professionista si impegna altresì ad osservare le vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro cui la SdS fa espresso rinvio, partecipando, in particolare alle iniziative formative in materia

all'uopo organizzate dalla Azienda USL Toscana Centro/SdS.

### Art. 3 Sede di lavoro

Il Dr. Paulesu svolgerà la propria attività presso la SdS Firenze in V.le della Giovine Italia n. 1, Firenze.

### Art. 4 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di mesi ventiquattro (24) dal 2 Novembre 2022 al 1° Novembre 2024.

### Art. 5 Compenso

La SdS corrisponderà al Dr. Paulesu per la durata del contratto un importo lordo di euro 92.160,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, per prestazioni quantificate in un massimo di 2.880 ore totali da distribuire equamente nell'arco di vigenza del contratto, da liquidarsi in ratei mensili in base all'attività effettivamente svolta, previo rilascio di attestazione redatta a cura del Coordinatore Socio Sanitario della Società della Salute di Firenze, relativa alla regolarità delle prestazioni rese, nonché rilascio da parte della professionista di fattura esente IVA ai sensi dell'art. 10, punto 18 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e con applicazione di marca da bollo di Euro 2,00 a carico del professionista.

### Art.6 Codice di Comportamento dell'Azienda

Il professionista è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice di Comportamento vigente presso l'Azienda USL Toscana Centro, approvato con delibera del Direttore Generale n.1358 del 16.09.16, il cui contenuto si intende richiamato ad ogni fine.

A tale proposito il professionista è tra l'altro tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi. Il professionista è tenuto a non svolgere attività o assumere comportamenti che possano creare danno all'immagine e pregiudizio alla SdS Firenze o all'Azienda USL Toscana Centro.

I sopra citati obblighi, compresi quelli previsti dal Codice di Comportamento, da intendere in questa sede integralmente richiamati, rivestono per il professionista carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile.

### Art. 7 Recesso

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- qualora ricorrano prevalenti motivi di interesse pubblico
- per sopravvenute disposizioni di legge
- per inadempimento di una delle parti
- per impossibilità sopravvenuta
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge
- per rinuncia del collaboratore

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della naturale scadenza contrattuale, le parti devono darne motivata comunicazione con un periodo di preavviso di trenta giorni da comunicare con raccomandata A/R o posta certificata e decorrente dalla data del ricevimento della stessa. In caso di mancata osservanza dei termini indicati, il collaboratore dovrà corrispondere alla SdS la somma pari al compenso del periodo di preavviso non rispettato.

La SdS può recedere dal contratto quando si verificano:

- gravi inadempimenti contrattuali
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a quindici giorni
- danneggiamento a terzi o alla SdS o all'Azienda imputabili a dolo o a colpa grave
- furto di beni da parte del collaboratore
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto

Nei casi sopra citati il recesso avrà effetti immediati e verrà comunicato per iscritto mediante raccomandata A.R. o posta certificata.

Il collaboratore potrà recedere dal contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 2337 del codice civile.

Sia nel caso di risoluzione che di recesso il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione e convalidati dal Responsabile dell'attività.

### Art. 8 Copertura assicurativa

Il professionista si impegna a munirsi di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni.

**Art. 9 Spese contrattuali**

Le spese afferenti al presente atto sono a carico del professionista.


**Art. 10 Registrazione**

Al presente atto si applica quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26/4/86 (registrazione in caso d'uso).



**Art. 11 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli art. 2222 e sg. C.C.

IL DIRETTORE  
Società della Salute di Firenze  
(Dott. Marco Nerattini)



IL CONTRAENTE  
(Dr. Nicola Paulesu)

Il presente contratto è composto di n. 3 pagine.